

ATTO N. DD 3904

DEL 02/10/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 220

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA – VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Buttigliera Alta** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 17-12543 del 24/05/2004, successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con D.G.R. n. 18-08580 del 14/04/2008;
- ha approvato sette Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 33 del 29/07/2020, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana mediante PEC in data 28/08/2020 prot. n. 10890 e 31/08/2020 prot. n. 10934 (pervenuto rispettivamente il 28/08/2020 ns. prot. n. 58715 e 01/09/2020 ns. prot. n. 59699), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal settimo comma del citato art. 17 della L.U.R.;

(Prat. n. VP-21/2020);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.127 abitanti nel 1971, 5.301 abitanti nel 1981, 6.605 abitanti nel 1991, 6.556 abitanti nel 2001 e 6.386 abitanti al 2011, dati che registrano un trend demografico discontinuo, in lieve decremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 810 ettari, di cui 147 di pianura e 663 di collina (circa l'82% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 334 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 41% del territorio comunale), 441 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% (circa il 54% del territorio comunale) e 35 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 555 ettari sono compresi nella Classe II[^] (circa il 69% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 186 ettari da "Aree boscate" (circa il 23% del territorio comunale);
- è compreso nella Zona omogenea 2 "AMT Ovest" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 14 Comuni, come definito dalla deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);

- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovracomunale "*AMT Ovest*" che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale ("*a*) *Infrastrutture*; *b*) *Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali*; *c*) *Sistemi di diffusione urbana,*; *d*) *Livelli di servizio di centralità di livello superiore*; *e*) *Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani*; *f*) *Quadro del dissesto idrogeologico....*" (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana, come individuati dall'art. 22 delle N.d.A. del PTC2 e neppure tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale, come definito dall'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Modane di cui il PTC2 ne prevede la mitigazione in corrispondenza dell'abitato di Buttigliera Alta;
 - è attraversato dalla S.S. n. 25 *del Moncenisio* e dalle Strade Provinciali S.P. 185 *di Buttigliera Alta* e S.P. 186 *di Rosta*;
 - è attraversato da circa 7 km di piste ciclabili;
 - è interessato da un progetto di viabilità previsto dal PTC2 (intervento n. 100.2);
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol;
 - il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 36 ettari (circa il 4% dell'intero territorio comunale);
 - la Banca dati sul dissesto idrogeologico individua dissesti areali per circa 101 ettari;
 - secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona **3**;
- tutela paesaggistica e ambientale:
 - sul territorio comunale sono presenti 5 beni vincolati dalla Soprintendenza e 3 di rilevanza storico culturale, tra cui spicca la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso;
 - è interessato da porzioni di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dal vigente PPR, in parte incluse nei "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano";
 - è compreso nella Zona Naturale di Salvaguardia "*della Dora Riparia*" nell'area compresa all'interno dei comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta;
 - è interessato inoltre da fasce perfluviali, per 28,2 ettari e da corridoi di connessione ecologica per 50,6 ettari;

preso atto che il Comune di Buttigliera Alta risulta adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 29/07/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad aggiornare il P.R.G.C. vigente alla disciplina sul commercio - D.C.R. del 20/11/2012 n. 191-43016 ad oggetto "*Revisione degli indirizzi generali e di criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa*" - previa consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali sul commercio, approvazione dei criteri commerciali con D.C.C. n. 47 del 29/09/2017 e acquisizione della presa d'atto degli uffici competenti della Regione Piemonte.

In particolare è stato previsto l'aggiornamento delle cartografia del Piano con il riconoscimento degli addensamenti A1, A3 e A4 e l'aggiornamento delle Norme del Piano, stabilendo, al fine di favorire il recupero / riuso degli edifici vuoti dell'ambito IR1, la destinazione d'uso commerciale, fatta eccezione l'area interessata dalle aziende IBS e TEKFOR, in quanto attività produttive esistenti;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avvalersi del procedimento "in sequenza", consultando, previo adozione del Documento Tecnico Preliminare con D.G.C. n. 108 del 19/09/2017, i Soggetti con Competenze Ambientali (S.C.A.) sui quali pareri l'Organo Tecnico Comunale si è espresso con provvedimento del 24/07/2020 di assoggettabilità alla procedura di V.A.S., secondo le modalità indicate nello schema j.2 Allegato 1, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 33 del 29/07/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- **non** contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 15/10/2020;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale



Città metropolitana di Torino

vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale n. 8** al P.R.G.C. vigente del Comune di Buttigliera Alta, adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/07/2020, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si

pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Buttigliera Alta, le seguenti osservazioni:
- accertato che gli Atti del progetto preliminare, adottati con D.C.C. n. 33 del 29/07/2020, comprendono alcuni elaborati riferiti alla Variante al PTC2 denominata "Seveso" ed in particolare le Tavole della Vulnerabilità ambientale e della Vulnerabilità Territoriale e alcuni richiami nell'art. 36bis "*Aree di riordino Ambito IR-CD Insediamenti, modifiche e trasformazione di attività industriali*" delle Norme Tecniche di Attuazione, senza argomentare e motivare questa scelta nella Delibera di adozione e nella Relazione Illustrativa, si chiede, in ragione di quanto di seguito riportato, di stralciare dalla Variante in parola gli Atti riferiti all'adeguamento al R.I.R., in quanto:
 - l'adeguamento del P.R.G.C. alla Variante al PTC2 "Seveso" comporta analisi e valutazioni che interessano l'intero territorio comunale con chiare ricadute sull'impianto strutturale del Piano. Vengono infatti acquisiti termini e vincoli nuovi nel P.R.G.C. che rendono incompatibile l'adeguamento al R.I.R. con la Variante parziale, come stabilito al comma 5 dell'art. 17 della L.U.R. e in particolare alla lettera a), in cui è citato: [le varianti parziali] "*non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente.....*".
 - ad integrazione del precedente punto si evidenzia che l'adeguamento al commercio, attuato con la presente Variante, pur interessando tutto il territorio comunale è consentito con lo strumento della Variante parziale in forza della D.C.R. del 29/10/1999 n. 563-13414 e s.m.i.;
 - infine, preso atto che all'art. 20 delle N.d.A. della Variante al PTC2 "Seveso" è citato: "*I comuni sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della presente Variante entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, trascorsi i quali i comuni non possono adottare varianti strutturali a Piani Regolatori per i quali non si sia proceduto all'adeguamento alla suddetta Variante.*", se ne deduce che mentre la Variante parziale può essere compatibile con il PTC2 in assenza dell'adeguamento al R.I.R., lo stesso non può avvenire con la Variante strutturale, indicando implicitamente quale strumento urbanistico più consono per l'adeguamento al R.I.R. la Variante strutturale;
 - in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione, si richiama il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*", **si chiede, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R.**, di segnalare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo quanto sopra richiesto, riproponendo con le opportune rettifiche la o le tabella/e presente/i nella Relazione Illustrativa;
 - per quanto attiene le verifiche sulla parzialità della Variante trascritte nella Relazione Illustrativa si evidenzia, in riferimento:
 - alle aree a Servizi pubblici "*Aree in insediamenti residenziali*"- "*Aree in insediamenti produttivi*" - "*Aree in insediamenti direzionali / commerciali*", quanto segue: non è opportuno richiamare nelle Tabelle le modifiche degli standard attuate con la Variante di cui all'art. 16bis della L.R. 56/77 e con la Variante Strutturale n. 1, infatti come indicato al comma 7 dell'art. 17 della L.U.R., tale verifica deve essere limitata alle sole Varianti parziali. Inoltre, considerato che la verifica di cui alla lettera c) e d) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 è riferita alla quantità "*....globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22...*" si potrebbe redigere un'unica tabella, quale sommatoria di tutti gli standard,

- segnalando nell'ultima colonna, in riferimento alle righe corrispondenti al P.R.G.C. vigente e alla Variante parziale 1 $\pm 0,5$ mq/ab e in riferimento alla Variante parziale 2 e seguenti $+0,44$ mq/ab, conseguenza dell'aumento degli standard attuato con la Variante parziale 2;
- alla verifica delle superfici territoriali/indici di edificabilità “Attività commerciali” – “Attività produttive”, quanto segue: analogamente al punto precedente, si potrebbe accorpare in una unica tabella tutte le attività economiche (produttive e commerciali) segnalando solamente gli aumenti attuati con le Varianti parziali, indicando la percentuale o la superficie in aumento complessiva in ragione dei limiti definiti alle lettera f) comma 5, dall'art. 17 della L.U.R.;
 - richiamando il comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R, in cui è citato: “... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.”, si chiede di ottemperare alla disposizioni, integrando la formula presente in delibera, in fase di approvazione della Variante, specificando quanto richiesto dal Decreto del Presidente;
 - si rammenta a titoli di apporto collaborativo:
 - quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i ed in particolare quanto citato al **comma 17**: “La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di cui al comma 16, è subordinata, a pena d'inefficacia, alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.”, al **comma 17bis**: “Quanto previsto al comma 17 si applica anche alle varianti allo strumento urbanistico approvate ai sensi degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis.” e al **comma 17ter**: “Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla provincia e alla Città metropolitana di Torino.”;
 - nel dispositivo della deliberazione di adozione della Variante in parola, al punto 3) lettera a., in relazione ai procedimenti in materia di VAS, è citato: “procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente Deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale”. A riguardo, in conformità alla scheda j.2 “Procedimento integrato per l'approvazione delle Variati parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in sequenza”” allegato 1 alla D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, si osserva che la disciplina prevede per le Variati assoggettate a VAS un periodo di pubblicazione di 60 giorni;
 - la Direzione “Unità Speciale VAS, VIA, AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sui contenuti dei documenti di V.A.S.;
3. **di trasmettere** al Comune di Buttigliera Alta la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 02/10/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo